



## *AREA TERRITORIO ED AMBIENTE*

### *ORDINANZA SINDACALE*

**N. 12 del Reg. Gen. del 13-05-2024**

*ALBO INFORMATICO N.*

**Oggetto: ORDINANZA EMERGENZA INCENDI BOSCHIVI 2024**

#### **IL Sindaco**

**CONSIDERATO** che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di Incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

**RILEVATO** che nel Territorio Comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di Propagazione del fuoco;

**RITENUTA** la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 che prevede la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

**VISTA** la legislazione nazionale D.leg.vo n° 1 del 02/01/2018 Codice della Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

**VISTE** le leggi Nazionali e Regionali in materia;

**VISTI** gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;

**VISTA** la Legge n. 353/2000 come recepita dalla L.R. n. 14/06 e il D. Lvo n. 152/06;

**VISTA** la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010 che modifica, all'art. 13, il contenuto dell'art. 185 del D.L.vo n. 152/06 stabilendo, fra l'altro, che: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerbiti, ricadenti nel Territorio Comunale, di:

**PROVVEDERE** a rimuovere le erbe secche, gli arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio dai terreni suindicati entro gg. 10 (dieci) dalla presente Ordinanza;

**MANTENERE** detti terreni in condizioni tali da impedire l'innesco e la diffusione di incendi durante tutto l'anno con particolare attenzione nel periodo dal **01.06.2024 al 15.09.2024**;

**DIVIETO ASSOLUTO** di accendere fuochi nel periodo di **massima pericolosità dal 15.07.2024 al 15.09.2024**, fermo restando la combustione nel restante periodo dell'anno (dalle ore 6,00 alle ore 8,00) di piccoli cumuli e quantità giornaliere di materiale agricolo derivanti da sfalci, potatura e ripulitura, durante la

restante parte dell'anno, nella quantità consentita' dall'art.182 comma 6 bis del Decreto Legislativo n.152/2006 (quantità non superiore a 3 steri per ettaro ovvero non superiore a 3 m<sup>3</sup> vuoto per pieno per ettaro), fermo restando le norme sulla combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis del Decreto Legislativo n.152/2006.

## **DISPONE**

**che nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq è ammessa**, in sostituzione della pulizia dell'intera area, **la realizzazione di fasce di terreno spigni - fuoco di larghezza non inferiore a m 10,00** lungo i confini con proprietà limitrofe, strade (sia pubbliche che private), sentieri ed edifici.

## **V I E T A**

Durante il periodo di massima pericolosità (**15 luglio 2024-15 Settembre2024**), nei terreni ed edifici di proprietà privata e pubblica:

- accendere fuochi e far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco e di propagazione incendio.

In caso di riscontrata inottemperanza della presente Ordinanza, da parte del Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell'Ordine, sarà applicata una sanzione

amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ai sensi dell'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D. Lvo 18.08.2000, n. 267 e succ. mm. e ii., salvo l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e denunciati ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.

Tutti i residui provenienti dalla pulizia di terreni incolti, fortemente inerbiti e provenienti anche dalle normali potature e/o altri lavori di mantenimento del verde, dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.182 comma 6 bis nel citato D.Lgs. n.152/2006;

il deposito all'interno del fondo di tali residui integrerà la violazione dell'art. 255 del D.Lvo n. 152/06 che prevede una sanzione amministrativa da **€ 300,00 a € 3.000,00**.

Per le violazioni previste dalla presente Ordinanza saranno applicate le norme contenute nella Sez. I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> del Cap. I<sup>o</sup> della Legge n. 689/81.

## **INVITA**

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, telefono:115
- Corpo Forestale della Regione Siciliana, telefono: 1515
- Comando Polizia Municipale tel.: 0957923444 - Ufficio di Protezione Civile:  
095/7890581- 3518415021-095/7923211

Il Comando di Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio del Comune di Viagrande e tutti gli altri Enti Preposti a situazioni di emergenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to BAVIERA Ezio Daniele*

**Il Sindaco**

*F.to*